




Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
Ufficio II- III DGPROF
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/3/P/I.8.d.n.1.4



Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali
e Lavoro
PEC: adm@pec.prov.bz.it

OGGETTO: Procedura di selezione per assunzioni a tempo determinato di dirigenti sanitari in qualità di medici in formazione nella disciplina di urologia controdeduzioni

In riferimento alla nota di codesta Azienda sanitaria del 15 luglio u.s. si rappresenta quanto segue. L'articolo 50, comma 5 bis, della legge Provinciale n. 7/2001 prevede: "5-bis. Al fine della formazione medico-specialistica è possibile l'assunzione a tempo determinato e al di fuori dalla dotazione organica di dirigenti sanitari come medici in formazione nei reparti e servizi dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la formazione medico-specialistica. L'assunzione avviene sulla base di una procedura di selezione, fatti salvi i dirigenti sanitari già assunti nella fascia economica B alla data di entrata in vigore della presente norma. La formazione medico-specialistica avviene ai sensi delle disposizioni specifiche dell'Unione europea. I dirigenti sanitari in formazione medicospecialistica sono affiancati da tutor proposti dal rispettivo direttore di struttura complessa e confermati dal direttore medico del presidio ospedaliero. La remunerazione dei dirigenti sanitari in formazione medico-specialistica avviene in base alle disposizioni dei contratti collettivi provinciali". Orbene tale disposizione, inserita nell'ordinamento italiano, pur costituendo una deroga alle disposizioni nazionali che attualmente prevedono la specializzazione quale requisito ordinario per l'accesso alla dirigenza medica del SSN, non può che riferirsi alla formazione medico - specialistica italiana. Come già rappresentato nella nota del 19 giugno u.s. infatti coloro che hanno intrapreso un percorso di formazione medico-specialistica austriaco sulla base delle Nota a verbale del Ministero degli affari esteri della Repubblica Italiana del 19 gennaio 2017 non possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con l'azienda sanitaria della Provincia, in quanto tale percorso formativo non assume alcun rilievo giuridico nell'ordinamento italiano, se non al conseguimento del titolo di specializzazione, quando sia intervenuto il riconoscimento della qualifica da parte del Ministero della salute, Autorità competente italiana. Ed

infatti la predetta Nota a Verbale aveva quale unico obiettivo quello di consentire all'Ordine dei medici austriaco di poter accreditare, per la formazione medico-specialistica austriaca, percorsi formativi effettuati dagli specializzandi presso le strutture ospedaliere site nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, ancorché non inserite nella rete formativa italiana. E' evidente pertanto che tale formazione non è svolta presso le strutture "accreditate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" previste dall'articolo 50, comma 5 bis, della legge Provinciale n. 7/2001 e pertanto quest'ultima disposizione non può in alcun modo riferirsi alla formazione medico-specialistica austriaca.

Tutto ciò premesso, si ribadisce l'illegittimità di eventuali assunzioni, sebbene con contratto a tempo determinato, da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige di medici che svolgono presso l'Azienda stessa la formazione medico-specialistica austriaca sopra detta.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)
